2026

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DI INTERESSE GENERALE
AI SENSI DEL D.LGS.N. 11/2017

ASSOCIAZIONE
IMPEGNO DONNA ETS

APPROVATO DA ASSEMBLEA DEI SOCI E DELLE SOCIE IL 26 FEBBRAIO 2026

Sommario

Art. 1	pag. 3
Art. 2	pag. 3
Art. 3	pag. 3
Art. 4	pag. 3
Art. 5	pag. 3
Art.6	pag. 4
Art. 7	pag. 4
Art. 8	pag. 4
Art. 9	pag. 4
Art. 10	pag. 4
Art.11	pag. 5
Art. 12	pag. 5
Art. 13	pag. 6
Art. 14	pag. 6
Art. 15	pag. 6
Art. 16	pag. 6
Art. 17	pag. 7
Art. 18	pag. 7

1. **Regolamento**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (d'ora in poi, "CTS"), L'Associazione Impegno donna ETS (d'ora in poi, "Ente") adotta il presente regolamento (d'ora in poi, "Associazione") per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 CTS.

2. **Attività di interesse generale**

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale (d'ora in poi, "Attività di Interesse Generale") come previste dall'art. 5 CTS.

A. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
B. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
C. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
D. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
E. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
F. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
G. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. **Attività diverse**

Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'Ente può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d'ora in poi, "Attività Diverse"), nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

4. **Divieto di distribuzione di utili**

A norma dell'art. 8, co. 2 e 3, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, o altri soggetti a cui l'Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione.

5. **Patrimonio destinato**

Il patrimonio destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale è costituito dai fondi di progetto a cui l'Associazione partecipa.

6. **Devoluzione dell'incremento patrimoniale**

Qualora il regime previsto dal CTS cessi di trovare applicazione, gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in cui l'Ente è stato iscritto nel Registro Unico del Terzo Settore (d'ora in poi, "RUNTS") sono devoluti a uno o più enti iscritti nel RUNTS identificati dall'assemblea dei soci/e, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

7. **Scritture contabili e bilancio**

7.1. Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l'Ente tiene una contabilità separata e rendiconta i risultati della gestione mediante la redazione del bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS"). Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a € 300.000, l'Ente può redigere un rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita dal MLPS. I limiti sono imposti dalla legge e si modificano in base alle normative vigenti.

7.2. Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse.

7.3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa sono depositati presso il RUNTS.

7.4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

8. **Bilancio sociale**

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate relative allo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse siano superiori a € 1 milione, l'Ente redige e deposita presso il RUNTS il bilancio sociale, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

9. **Libri obbligatori**

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 7 e 8, l'Ente, per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

10. **Rinnovo quote associative**

Il CD delibera il termine entro il quale è previsto il rinnovo delle quote associative annuale e il quantum della quota annuale.

11. **Assemblea dei/lle soci/e**

L'Assemblea in sede ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- stabilisce la quota sociale nell'ultima riunione annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; Essi rispondono verso l'ente, i creditori, il fondatore e gli associati, secondo le norme del Codice Civile in materia di società per azioni (artt. 2392-2396, 2407).
- delibera sulla esclusione degli associati e ratifica i nuovi e le nuove associati/e.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea in sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Si diventa soci/e compilando la scheda d'iscrizione e contestualmente pagando la quota sociale.

12. **Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo in sede ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- convocare |' Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all' Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- cooptate nuovi componenti in caso di consiglieri dimissionari o decaduti da porre in votazione nella prima assemblea utile secondo il successivo art. 13,
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti da sottoporre all' Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario dell'ordinaria amministrazione;
- individuare le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale da svolgersi dall'Associazione nei limiti consentiti dalla legge;
- accettare o meno lasciti e donazioni nonché acquisti, vendite, permute, costruzioni, assunzione di mutui e, in generale, di tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- redigere regolamenti interni;
- procedere a inizio anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- tenere i contati con enti pubblici e privati;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti e istituzioni,

- pubbliche e private, che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati.

13. **Trattamento economico e normativo dei lavoratori**

Nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

14. **Lavoro volontario**

14.1. Nello svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Associazione può avvalersi di volontari.

14.2. Si diventa volontari contattando direttamente l'associazione, è richiesta la maggiore età e, a seconda dell'attività, una formazione specifica. La durata può essere sia continuativa che occasionale. Si può interrompere l'attività in qualsiasi momento comunicando la fine dell'impegno all'associazione. È possibile smettere di svolgere attività pratica (volontario operativo) pur rimanendo socio iscritto al libro soci dell'associazione, partecipando così solo alla vita associativa (assemblee, voto).

14.3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché: (1) non superino gli importi stabiliti dalla legge e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

15. **Poteri di gestione e di rappresentanza**

Le Attività di Interesse Generale e le Attività Diverse sono gestite dal/dalla Presidente pro tempore che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Per le operazioni Bancarie il CD con la nomina del tesoriere decide se esso/a opererà in forma congiunta e disgiunta al Presidente, in forma disgiunta con quali limiti. Il CD può modificare in qualsiasi momento questa delega.

16. **Raccolta fondi**

Per il finanziamento delle Attività di Interesse Generale l'Associazione può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

17. **Trattamento dei Dati Personali (Informativa Privacy)**

17.1 Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione Impegno donna ETS, con sede in Foggia via Bagnante n. 16, C.F. 94047830719, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.

17.2 Finalità del Trattamento

I dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione o durante la vita associativa sono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti dalla legge (civile e fiscale), dallo Statuto e dal Regolamento interno, quali la gestione del libro soci, l'invio di convocazioni, la gestione del tesseramento e l'organizzazione delle attività istituzionali.

17.3 Base Giuridica

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto (rapporto associativo) o per adempiere a un obbligo legale.

17.4 Consenso per Attività Ulteriori

Il consenso esplicito verrà richiesto per l'invio di newsletter, materiale promozionale o la pubblicazione di foto/video relativi a eventi sui canali social o sito web dell'associazione.

17.5 Modalità e Conservazione

I dati saranno trattati con strumenti manuali e informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Verranno conservati per il tempo necessario all'espletamento dei rapporti associativi e comunque nel rispetto delle norme di legge vigenti.

17.6 Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, l'associato ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento l'accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al loro utilizzo, inviando una richiesta scritta al Titolare.

17.7 Comunicazione a Terzi

I dati potranno essere comunicati a enti terzi (es. federazioni sportive, enti di promozione, assicurazioni) esclusivamente per finalità funzionali al rapporto associativo.

18. **Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea dei/delle soci/e.